



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 07 del 03/03/2006

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.O.S.A.P.. - [REVOCA DELIBERAZIONE CC 434/2005]

L'anno DUEMILASEI il giorno TRE

del mese di MARZO alle ore 11,15 nella Sala delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in via ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. TAMBASCO FEDELE - VICE SINDACO

Risultano presenti:


1	FEDELE TAMBASCO	10	PASQUALE MAUTONE
2	GIOVANNI MARSICANO	11	ASSUNTA GIAQUINTO
3	GERARDO DE METRIO	12	
4	PIETRO VENEROSO	13	
5	PIETRO MANZIONE	14	MARIANNA MARSICANO
6	MARIO CARAMUTA	15	ANTONIO GRECO
7		16	GIUSEPPA MARTUSCELLI
8	AMERIGO LAMANNA	17	
9	ANIELLO DI BLASI		

Risultano assenti:

1		10	
2		11	
3		12	ETTORE LIGUORI
4		13	SERGIO DI BLASI
5		14	
6		15	
7	NAZARIO GRECO	16	
8		17	
9			

Giustificano l'assenza i Sigg.....

ASSISTE IL DOTT. CIRIACO PETRILLO - SEGRETARIO COMUNALE CAPO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA COMUNALE / CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 03/03/2006

Deliberazione n. 04

OGGETTO: Approvazione Regolamento T.O.S.A.P.

Descrizione della proposta :

Pisciotta, li _____

IL RELATORE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49-comma I-del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, esprime parere :

FAVOREVOLE

Pisciotta, li _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49-comma I-del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, esprime parere :

FAVOREVOLE

Pisciotta, li _____

IL RESPONSABILE
Rag. Mario Ruggiero

A norma dell'art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____

Intervento/Capitoio _____ Codice _____

Gestione : Competenze Residui

Finanziamento della spesa : Entrate proprie

Oneri di urbanizzazione Mutuo Cassa DD.PP.

Pisciotta, li _____

IL RESPONSABILE
Rag. Mario Ruggiero

*RITIRATA COPIA IN
ORIGINALE PER CONTO
DELLA GESTIONE SERVIZI
PUBBLICI*

10/03/06

Interviene in Vice-Sindaco Rag. F. Tambasco che dopo una breve introduzione invita il Segretario Comunale Dr. Ciriaco Petrillo ad illustrare i punti essenziali del nuovo regolamento TOSAP in approvazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che si rende opportuno e necessario adottare un nuovo regolamento comunale **per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa** al fine di rendere più efficace ed efficiente l'attività dell'amministrazione e conseguire una migliore gestione del relativo servizio interessato, anche per corrispondere alle richieste avanzate dalla Ditta GSP srl di Roma affidataria della gestione del servizio secondo contratto rep. n 8 del 07.06.2005;

Rilevato che l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in materia regolamentare dispone " Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto , il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

Visto il nuovo regolamento di cui all'oggetto composto di n. 38 articoli ;

Vista la normativa vigente in materia ed in particolare il Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507;

Ritenuto, secondo conforme parere dell'UTC, in ragione della loro importanza e rilevanza ai fini dell'occupazione del suolo pubblico, dover classificare in 2 categorie le strade e le aree pubbliche indicate nell'art. 12 del presente regolamento nel modo seguente (come da nota predisposta dall'UTC ed allegata alla presente deliberazione e con l'integrazione delle seguenti ulteriori Vie per la Frazione Marina : area portuale e precisamente banchina di terra; Via Porto; Via Acquabianca; Via Passariello):

Appartengono **alla prima categoria** le seguenti Vie:
Pisciotta Capoluogo: Piazza R. Pinto; Via Borgo; Via Foresta
Frazione Marina di Pisciotta: Lungomare C. Colombo
Frazione Caprioli: Piazza L. Sacchi

e con l'integrazione delle seguenti ulteriori Vie per la Frazione Marina : area portuale e precisamente banchina di terra; Via Porto; Via Acquabianca; Via Passariello

Appartengono **alla seconda categoria** tutte le altre aree e spazi del rimanente territorio comunale, non compresi nella prima categoria;

Ritenuto dover revocare la propria precedente deliberazione n° 4 del 13.02.2005 ad oggetto " Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche --Approvazione regolamento";

Visto lo statuto comunale;


Dato atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Dopo ampia ed articolata discussione;

Con voti unanimi favorevoli resi in modo palese

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare per le motivazioni di cui in premessa il nuovo regolamento comunale **per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa** di cui in oggetto che si compone di n.38 articoli, approvando espressamente l'allegato A), redatto dall'UTC, contenente la classificazione in due categorie delle strade e delle altre aree pubbliche ai fini della gradazione della relativa tassa;
- 3) Di stabilire, come da scheda allegata al predetto regolamento, espressamente che :
Appartengono **alla prima categoria** le seguenti Vie:
Pisciotta Capoluogo: Piazza R. Pinto; Via Borgo; Via Foresta
Frazione Marina di Pisciotta: Lungomare C. Colombo ivi compresa l'area portuale e precisamente la banchina di terra; Via Porto; Via Acquabianca; Via Passariello.
Frazione Caprioli: Piazza L. Sacchi
Appartengono **alla seconda categoria** tutte le altre aree e spazi del rimanente territorio comunale, non compresi nella prima categoria;
- 4) Di revocare la propria precedente deliberazione n° 4 del 13.02.2005 ad oggetto " Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche --Approvazione regolamento";
- 5) Di dare atto espressamente che con l'entrata in vigore del presente regolamento diventano inefficaci tutte le precedenti disposizioni con esso incompatibili;
- 6) Di demandare all'ufficio tributi gli adempimenti connessi al presente regolamento.
- 7) Dare atto che il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2006 ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 23.12.2001 n. 448.




COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)



Art.24- Passi carrabili

Art.25- Occupazioni con autovetture

Art.26- Denuncia e versamento della tassa

Capo V

DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art.27- Commisurazione della tassa

Art.28- Maggiorazioni della tassa

Art.29- Riduzioni della tassa

Art.30- Versamento della tassa

Capo VI

DELLE ESENZIONI

Art.31- Esenzioni

Capo VII

DEI RIMBORSI - ACCERTAMENTI - COATTIVA

Art.32- Rimborsi

Art.33- Accertamento e riscossioni coattive

Art.34- Sanzioni

Art.35- Contenzioso

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.36- Gestione del servizio

Art.37- Funzionario responsabile

Art.38- Norme transitorie e finali

La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che ogni ufficio competente riterrà di richiedere per l'istruttoria, nonché della dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima dell'occupazione.

Per le occupazioni urgenti, effettuate per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione della domanda al protocollo del Comune costituisce titolo di preferenza. In caso di richieste contemporanee, ossia presentate in pari data al protocollo del Comune, si decide mediante sorteggio.

Articolo 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e/o autorizzazione

Le domande sono assegnate ai competenti uffici comunali che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene e dell'estetica.

Sulla domanda si provvede nei termini di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di mancato accoglimento gli stessi uffici competenti provvedono a comunicare il diniego motivato.

Articolo 5

Rinnovo degli atti di concessione o di autorizzazione

Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.

La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Per le occupazioni temporanee, la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Articolo 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, salvo che ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo alla circolazione.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Articolo 7

Revoca degli atti di concessione o di autorizzazione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi od aree pubbliche **il Responsabile del Servizio, o un suo delegato,** previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà, a termini dell'art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice stesso.

Articolo 11

Deposito cauzionale

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, si potrà prescrivere, **su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale,** di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.

L'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale pari all'importo stabilito dal competente Ufficio, da effettuarsi o tramite versamento diretto presso l'Ufficio Ragioneria o tramite Polizza Fidejussoria di Società Assicuratrice autorizzata.

I depositi cauzionali infruttiferi dovranno essere versati direttamente all'ufficio economato che ne rilascerà apposita ricevuta.

Lo stesso ufficio economato provvederà alla restituzione della cauzione versata, previo svincolo della medesima da parte dell'ufficio competente al rilascio della concessione.

Gli estremi della ricevuta dell'avvenuto deposito dovranno essere indicati nell'atto di concessione.

sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, **si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.**

Articolo 15

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, il comune di Pisciotta appartiene alla classe V°.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere anche modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

Articolo 16

Determinazione tariffe

Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva, nei limiti di variazione di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.

Le misure di tariffa di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:

- *Prima categoria:* 100%
- *Seconda categoria:* 75%

Articolo 17

Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località sulla quale insiste l'occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto, **sentito l'Ufficio Tecnico Comunale**, le strade e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate **in 2 categorie**, in rapporto alla loro importanza.

L'elenco di classificazione annesso al presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale, **su proposta dell'Ufficio Tecnico comunale.**

La sopra citata classificazione si applica anche per i distributori di carburante.

CAPO IV

DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 19

Commisurazione della tassa

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa ordinaria:

- I° categoria: € 26,339
- II° categoria: € 19,754

Articolo 20

Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo

Per ogni occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta del 30%.

- I° categoria: € 18,295
- II° categoria: € 13,827

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, punto 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed è commisurata al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, in ragione di € 0,645 per utenza. L'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,46.

L'importo sopra descritto, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 21

Distributori di carburante e di tabacchi – Determinazione della tassa –

Articolo 24

Passi carrabili – Disciplina e tariffe

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%:

- I° categoria: € 13,169
- II° categoria: € 9,877

La superficie da tassare dei passi carrabili determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta fino al 10%:

- I° categoria: € 2,633
- II° categoria: € 1,975

La tariffa è ridotta parimenti fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dall'Ente che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 50%:

- I° categoria: € 13,169
- II° categoria: € 9,877

La tassa, se d'importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

Articolo 29

Riduzioni della tassa

Sono fissate le seguenti riduzioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- PER LE OCCUPAZIONI DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO DIVERSE DA QUELLE CONTEMPLATE DALL'ART. 46 DEL D.LGS. 507/97 SI APPLICA LA **RIDUZIONE DEL 30% DELLA TARIFFA ORDINARIA;**

I° categoria: € 1,445

II° categoria: € 1,084

1° fascia: dalle 07.00 alle 24.00 = riduzione del 20% della tariffa base giornaliera;

I° categoria: € 1,156

II° categoria: € 0,867

2° fascia: dalle 24.01 alle 06.59 = riduzione del 80% della tariffa base giornaliera;

I° categoria: € 0,289

II° categoria: € 0,217

- PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHÉ CON SEGGIOVIE E FUNIVIE SI APPLICA LA **RIDUZIONE DEL 50% DELLA TARIFFA ORDINARIA;**

I° categoria: € 1,033

II° categoria: € 0,775

1° fascia: dalle 07.00 alle 24.00 = riduzione del 20% della tariffa base giornaliera;

I° categoria: € 0,826

II° categoria: € 0,620

2° fascia: dalle 24.01 alle 06.59 = riduzione del 80% della tariffa base giornaliera;

I° categoria: € 0,207

II° categoria: € 0,388

- PER LE OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI, AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO, SI APPLICA LA **RIDUZIONE AL 30% DELLA TARIFFA ORDINARIA:**

I° categoria: € 0,619

II° categoria: € 0,465

1° fascia: dalle 07.00 alle 24.00 = riduzione del 20% della tariffa base giornaliera;

I° categoria: € 0,495

II° categoria: € 0,372

2° fascia: dalle 24.01 alle 06.59 = riduzione del 80% della tariffa base giornaliera;

I° categoria: € 0,124

II° categoria: € 0,620

2° fascia: dalle 24.01 alle 06.59 = riduzione del 80% della tariffa base giornaliera;

I° categoria: € 0,207

II° categoria: € 0,388

- PER LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIÒ DESTINATE SI APPLICA RIDUZIONE AL 30% DELLA TARIFFA ORDINARIA:

I° categoria: € 0,619

II° categoria: € 0,465

1° fascia: dalle 07.00 alle 24.00 = riduzione del 20% della tariffa base giornaliera;

I° categoria: € 0,495

II° categoria: € 0,372

2° fascia: dalle 24.01 alle 06.59 = riduzione del 80% della tariffa base giornaliera;

I° categoria: € 0,124

II° categoria: € 0,093

- PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA NON INFERIORE AI 15 GIORNI SI APPLICA RIDUZIONE DEL 20% DELLA TARIFFA ORDINARIA-

- PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICHINO CON CARATTERE RICORRENTE, IL COMUNE DISPONE LA RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE A TARIFFA RIDOTTA DEL 50%;

- LE SUDDETTE MISURE DI TARIFFA DETERMINATE PER FASCE ORARIE NON POSSONO ESSERE INFERIORI, QUALUNQUE SIA LA CATEGORIA DI RIFERIMENTO DELL'OCCUPAZIONE ED INDIPENDENTEMENTE DA OGNI RIDUZIONE, A € 0,0774 PER METRO QUADRATO E PER GIORNO

Articolo 30

Versamento della tassa

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.

La cessazione anticipata dall'occupazione deve essere tempestivamente comunicata a mezzo telegramma o fax ed adeguatamente motivata ai fini dei conseguenti controlli.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente di cui all'ultimo capoverso dell'art. 28 è disposta la riscossione con versamento anticipato sul conto corrente postale di cui sopra.

Per le occupazioni occasionali ed urgenti di durata inferiore ad un giorno, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante pagamento diretto presso gli uffici comunali preposti, ovvero del concessionario del servizio, con rilascio di apposita ricevuta.

La tassa, se d'importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere

CAPO VI

DELLE ESENZIONI

Articolo 31

Esenzioni della tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/1993:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c), del T.U. delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse destinate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;
- h) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- 1) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- 2) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze o particolari periodi, purché previo accordo con l'Amministrazione circa le modalità ed i tempi di posizionamento, e posti in contenitori facilmente amovibili.

Articolo 34

Sanzioni

A) TRIBUTARIE

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa corrispondente al 100% dell'ammontare della tassa dovuta, con un minimo di € 51.

Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore tassa dovuta.

In applicazione dell'art. 7 D.Lgs. 472/97, le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono elevate rispettivamente al 150% e al 75% del tributo dovuto nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13, dell'art. 16 citato decreto o in pendenza di accertamento con adesione.

Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono altresì ridotte a $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuti, e della sanzione.

Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate si applica, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/97, la sanzione amministrativa pari al 30% della tassa dovuta.

B) AMMINISTRATIVE

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/4/92 n. 285 (e successive modificazioni), a cura della Polizia Municipale.

Articolo 35

Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.



Allegato al Regolamento

CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE

Appartengono alla prima categoria

1. Piazza Raffaele Pinto – Pisciotta Capoluogo _____
2. Via Borgo _____ " " _____
3. Via Foresta _____ " " _____
4. Piazza Lorenzo Sacchi Frazione Caprioli _____
5. Lungomare Cristoforo Colombo Frazione Marina compresa l'area portuale
(banchina di terra)
6. Via Porto _____ " " _____
7. Via Acquabianca _____ " " _____
8. Via Passariello _____ " " _____
9. Via _____
10. Via _____
11. Via _____
12. Via _____
13. Via _____
14. Via _____
15. Via _____
16. Via _____
17. Via _____
18. Via _____
19. Via _____
20. Via _____

Appartengono alla seconda categoria tutte le altre aree e spazi del rimanente territorio comunale, non compresi nella prima categoria

